



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

Via Dante n. 12 – 38053 CASTELLO TESINO (TN)

Codice fiscale e partita I.V.A. 00247030224

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Castello Tesino, 28.08.2026

Ord. n° 120/2026

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di istituire un divieto di transito per i mezzi di portata superiore a 18 tonnellate sulle seguenti vie/ strade:

1. Valcalgere (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
2. Val dei Sordi (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
3. Col del Gamba (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
4. Pozze (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
5. Valbusa (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
6. Murari (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
7. Picosta (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
8. Tellina (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
9. Pregardon (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
10. Coronini (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
11. Batare (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
12. Magri (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
13. Albarea (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
14. Strada tiro al Piattello (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);

al fine della salvaguardia della sedimentazione stradale, per prevenire eventuali danni alla stessa e per la salvaguarda della incolumità pubblica;

visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, riguardante la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

visto l'art. 5 del medesimo Codice della Strada, relativo alle competenze per l'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione;

visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

preso atto della relazione tecnica redatta in data 25.08.2026 dai custodi comunali, la quale evidenzia la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e preservare l'integrità strutturale dei seguenti tratti stradali:

1. Valcalgere (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
2. Val dei Sordi (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
3. Col del Gamba (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
4. Pozze (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
5. Valbusa (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
6. Murari (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
7. Picosta (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
8. Tellina (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
9. Pregardon (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
10. Coronini (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
11. Batare (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
12. Magri (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
13. Albarea (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
14. Strada tiro al Piattello (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);

rilevato che il transito continuo di veicoli ad alto tonnellaggio potrebbe compromettere irrimediabilmente la stabilità della sede stradale sulle vie/strade comunali/strade forestali summenzionate;

ritenuto pertanto necessario e urgente limitare la portata massima dei veicoli ammessi al transito a 18 tonnellate a pieno carico sulle vie/strade comunali/strade forestali summenzionate;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

visto l'art. 5, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con LR. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;

ritenuto pertanto necessario adottare idonea ordinanza sindacale;

ORDINA

1. L'istituzione del divieto di transito permanente a partire dal 31.08.2026 e fino a revoca per tutti i veicoli e complessi di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 18 tonnellate lungo le vie/strade comunali/forestali

1. Valcalgere (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
2. Val dei Sordi (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
3. Col del Gamba (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
4. Pozze (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
5. Valbusa (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
6. Murari (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
7. Picosta (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
8. Tellina (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
9. Pregardon (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
10. Coronini (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
11. Batare (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
12. Magri (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
13. Albarea (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);
14. Strada tiro al Piattello (nei tratti individuati dal cartello di segnaletica 18t);

2. La deroga dal suddetto divieto esclusivamente per i mezzi di soccorso d'emergenza, i veicoli delle Forze dell'Ordine, i mezzi di linea del trasporto pubblico e i veicoli operativi per la raccolta dei rifiuti urbani, nonché eventuali mezzi preventivamente autorizzati dal Comune di Castello Tesino a seguito di motivata richiesta presentata presso ufficio tecnico.

3. Che l'Ufficio Tecnico comunale provveda alla posa in opera della necessaria e idonea segnaletica stradale verticale di prescrizione e preavviso (conforme alla Fig. II 60/a del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.).

Il Servizio di Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione, o in alternativa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Il presente provvedimento viene reso pubblico con posizionamento di apposita segnaletica come sopra prescritto.

Copia della presente viene trasmessa a: Comune di Borgo Valsugana – Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino, Ufficio Protocollo per Atti e Albo, Ufficio Tecnico per coordinamento installazione segnali, Custodi Forestali 1^ Zona, Stazione forestale di Pieve Tesino, P.A.T. Servizio Foreste, Stazione C.C. di Castello Tesino, Servizio di Trasporto Infermi del Tesino, Vigili del Fuoco di Castello Tesino, A.P.S.S. U.O. Trentino Emergenza 118.

Il Sindaco
Lucio Muraro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. (art 3 D.Lgs 39/1993).